

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

DISCIPLINA DEL PRELIEVO DELLA SPECIE CINGHIALE

SUL TERRITORIO DELL'ATCTO1 "Zona Eporediese"

(Delibere del CdG n. 219 del 30.08.2010, n. 92 del 27.05.2013, n. 94 e n. 95 del 10.06.2013, n. 101 del 17.06.2013, n. 112 del 23.09.2013, n. 15 del 20.03.2017, n. 64 del 06.11.2017, n. 04 del 22.01.2018, n. 10 del 21.03.2018, n. 15 del 17.04.2018, n. 7 del 03.12.2018, n. 27 del 25.03.2019, n. 59 del 27.01.2020, n. 76 del 10.08.2020, n. 88 del 29.03.2021)

INDICE

1. FINALITA'
2. SUDDIVISIONE TERRITORIALE E METODI DI PRELIEVO
3. DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO
4. PRELIEVO VENATORIO A SQUADRE
 - 4a: ammissione delle squadre
 - 4b: composizione delle squadre
 - 4c: modalità di prelievo
 - 4c1: obblighi del caposquadra e dei componenti della squadra
5. PARTECIPAZIONI OCCASIONALI
6. PARTECIPAZIONI TEMPORANEI
7. PRESCRIZIONI OPERATIVE
8. PRELIEVO VENATORIO IN FORMA SINGOLA
9. PRELIEVO IN SELEZIONE
10. CONTROLLO SANITARIO CINGHIALI ABBATTUTI
11. DIVIETI
12. OBBLIGHI
13. SANZIONI

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

1. FINALITA'

La finalità del presente regolamento è mantenere sotto controllo le popolazioni di cinghiali, con lo scopo di determinare densità compatibili con le altre componenti faunistiche, limitare al massimo i danni alle attività produttive agro-silvo-pastorali e stabilire una situazione di equilibrio nel contesto dell'attività venatoria.

2. SUDDIVISIONE TERRITORIALE E METODI DI PRELIEVO

- a) l'attività venatoria alla specie cinghiale è regolamentata su tutto il territorio dell'ATC TO1.
- b) A tale fine il territorio viene suddiviso in due **Macro Aree**:
- **Macro Area A**, all'interno della quale possono operare tutti i cacciatori che partecipano alla caccia regolamentata al cinghiale.
 - **Macro Area B**, suddivisa in 9 zone all'interno delle quali operano le squadre organizzate assegnatarie (**Allegato "B"**) e i cacciatori singoli qualora la squadra non sia presente in zona.
- c) La caccia al cinghiale può essere condotta secondo le seguenti modalità operative:
- singolarmente, alla "cerca" o "all'aspetto"
 - in squadra organizzata
 - tramite "caccia di selezione"

3. DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO

Tutti i cacciatori che desiderano partecipare al prelievo del cinghiale nel territorio dell'ATC TO1 devono provvedere al pagamento della quota di partecipazione, stabilita dal Comitato di gestione.

Le date di scadenza ai fini della presentazione delle domande e di dimostrazione dei relativi versamenti per il prelievo del cinghiale nell'ATCTO1 sono le seguenti:

- a) per l'assegnazione di una zona in Macro Area B per le squadre, in funzione dell'inizio della stagione delle semine/a tutela dei danni: 15 aprile.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

Successivamente all'assegnazione della zona B, potranno essere accettate le richieste pervenute dai capisquadra, ai fini dell'integrazione di ulteriori cacciatori.

b) per la partecipazione al prelievo selettivo: 31 maggio.

Successivamente alla data di scadenza, potranno essere accettate le domande per l'esercizio della caccia di selezione per coloro che presentano, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali, domanda di ammissione o variazione dell'opzione di caccia successivamente

c) per la partecipazione al prelievo generico in qualità di singolo: la scadenza coincide con il giorno antecedente l'apertura della stagione venatoria.

Il tariffario è riportato **nell'Allegato "A"** del presente regolamento ed è deliberato dall'ATC come da DGR 26.02.2013 n. 18-5442 e modifiche successive.

Non possono partecipare alla caccia regolamentata al cinghiale in squadra coloro i quali risultino iscritti ad una squadra operante in un altro ATC della Regione Piemonte.

4. PRELIEVO VENATORIO A SQUADRE

Le squadre organizzate operano all'interno della **macro area B**, ciascuna nella zona assegnata in base ai criteri di seguito indicati. Le zone sono fisse, è consentito che due o più squadre, di comune accordo, mettano in atto interventi congiunti, prevedendo anche un utilizzo promiscuo delle proprie zone.

Le squadre organizzate possono operare anche all'interno della **macro area A**, con gli stessi **obblighi della zona B**.

4a. AMMISSIONE DELLE SQUADRE

Ogni cacciatore regolarmente ammesso all'esercizio dell'attività venatoria nell'ATC può partecipare alla formazione delle squadre.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

Allo stato attuale in macro area B le zone disponibili sono 9. L'ATC si riserva, qualora ci fossero richieste per l'assegnazione di ulteriori zone B, la possibilità di istituire eventuali nuove zone a norma di legge.

Qualora giungessero più domande in riferimento alle zone disponibili già esistenti, l'ATCTO1, ammetterà le squadre tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) Titolarità del caposquadra assegnatario della zona nella stagione venatoria precedente.
- b) Squadra con il maggior numero di componenti aventi la residenza venatoria nell'ATCTO1.
- c) Squadra con il maggior numero di componenti.
- d) Operato della squadra e disponibilità alla collaborazione con l'ATC nella gestione del territorio.
- e) Nel caso in cui due o più richieste risultino a punteggio equivalente, l'assegnazione della zona sarà decisa dal CdG.

L'ATC, in caso di mancata collaborazione delle squadre assegnatarie di zona agli obblighi di cui all'art. 12.2 del presente Regolamento, potrà assegnare la zona ad altra squadra che presenti la formale richiesta. La decisione dell'ATC è insindacabile.

Nell'eventualità in cui alcune zone non vengano assegnate ad alcuna squadra e quindi rimangano "libere", si potrà procedere alla loro assegnazione giornaliera alle squadre assegnatarie delle altre zone B.

L'ATC in caso di accordo tra le squadre assegnatarie potrà consentire lo scambio di zone.

4b. COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

La squadra deve essere composta da n° 1 Caposquadra, n° 2 Vice caposquadra e da un numero totale di cacciatori non inferiore a 25.

1.1) Iscrizione

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

La squadra per esercitare l'attività venatoria nella zona di caccia regolamentata alla specie cinghiale nell'ATCTO1, deve essere regolarmente iscritta;

il caposquadra deve far pervenire entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno la domanda di ammissione.

- il caposquadra, o i vice in caso di sua assenza, hanno funzione di coordinatore e supervisore della squadra in tutte le incombenze che riguardano l'attività venatoria.

Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale sono tenute a presentare:

- autocertificazione del caposquadra e dei due vice caposquadra di non essere incorsi in infrazione della legge sulla caccia nelle due annate precedenti

- dati anagrafici di tutti i componenti della squadra corredato di: luogo e data di nascita, residenza e indirizzo, numero di licenza di caccia e firma di adesione degli interessati

- sarà cura dell'ATC rilasciare apposita autorizzazione ad ogni componente della squadra (timbro sul tesserino venatorio)

- la squadra potrà esercitare l'attività venatoria in un solo ATC e ciascun componente può aderire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria

- in caso di mancanza di uno dei precedenti requisiti la squadra richiedente non verrà ammessa alla stagione venatoria

- il Comitato dell'Ambito impedisce l'iscrizione ai membri delle squadre che non risultino in regola con la legislazione di settore nazionale o regionale. Ove l'esclusione di questi ultimi comporti la riduzione del numero dei componenti della squadra al di sotto del numero minimo consentito, il Comitato dell'Ambito nega l'iscrizione della squadra.

- I cacciatori, che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi, non abbiano partecipato ad almeno 6 giornate di caccia realizzate dalla squadra di appartenenza perdono il

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

diritto di iscriversi per la stagione successiva ad una qualsiasi squadra che eserciti la caccia nell'ATC di appartenenza.

- Il caposquadra o i suoi vice devono essere cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. 125-9449 del 1° agosto 2008 e s.m.i., o aver partecipato a un periodo di formazione, organizzato dai Comitati di gestione non superiore alle 6 ore e svolti da tecnici faunistici esperti nella gestione del cinghiale, che illustri la biologia e gestione del cinghiale, il suo riconoscimento in natura, biometria e metodi di raccolta dei dati biometrici, tecniche di controllo della specie, prova di maneggio in poligono delle armi con canna lunga ad anima rigata ed ad anima liscia caricata con munizione a palla singola.

4c. MODALITÀ PER IL PRELIEVO

La squadra esercita l'attività venatoria in un solo ATC e ciascun componente può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.

Per operare sul territorio individuato la "consistenza effettiva" della squadra non deve essere inferiore a n° 15 cacciatori.

Qualora, venisse meno il numero minimo di 15 partecipanti, l'attività venatoria dovrà essere immediatamente sospesa.

4c1. Obblighi del caposquadra e dei componenti della squadra:

Per motivi di sicurezza, il caposquadra, a tutela di qualsiasi persona, ha l'obbligo di tabellare con cura l'area dove effettuerà la battuta in zona A e in zona B e dovrà rimuovere le tabelle a fine battuta.

La squadra avrà inoltre l'obbligo di apporre n. 3 tabelle identificative di presenza nei punti strategici stabiliti dal Comitato di Gestione. Tali tabelle verranno poste per indicare ai cacciatori "singoli" la presenza o meno della squadra in zona B.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

Tali tabelle dovranno essere rimosse immediatamente dopo la fine della battuta stessa e comunque al termine della giornata di caccia.

Di seguito si elencano per ogni zona i 3 punti in cui verranno poste le tabelle per la segnalazione ai cacciatori "singoli" della presenza della squadra in zona:

Zona 1: a) incrocio cimitero di Mercenasco
 b) piazzetta bar di Montalenghe
 c) Cantina Roletto di Cuceglio

Zona 2: a) bar Perosa
 b) piazzetta Ponte Preti
 c) semaforo di San Martino

Zona 3: a) cappella degli Alpini della frazione Silva
 b) piazzale di Pramonico
 c) parcheggio Lago della Gerbola

Zona 4: a) Preparetto ponte malesina
 b) piazzetta Filia alta
 c) piazzetta Borgiallo confine con zona Alpi

Zona 5: a) ponte di Vistrorio
 b) rotonda di Torre adiacente maneggio
 c) segheria di Campo

Zona 6: a) cimitero di Fiorano
 b) cimitero di Loranze

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

c) piazza sant'Urbano

Zona 7: a) cimitero di Chiaverano

b) scuole di Burolo

c) incrocio galleria in direzione Biella

Zona 8: a) cimitero di Bollengo

b) cimitero di Palazzo

c) semaforo Piverone incrocio per Azeglio

Zona 9: a) incrocio località Grivellino

b) cimitero Caravino

c) cimitero Albiano d'Ivrea

Le battute devono essere segnalate tramite cartelli visibili recanti la dicitura "BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO" con esposizione lungo le strade o sentieri di accesso all'area interessata alla battuta **anche in zona A**.

a) All'inizio della stagione venatoria ogni squadra ammessa sarà dotata di apposito registro di caccia redatto e fornito dall'ATCTO1. Tale registro dovrà essere in possesso del caposquadra o di un vice e sempre disponibile per un eventuale controllo. Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della cacciata garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dalle presenti linee guida e da ogni altra disposizione emanata dal Comitato di gestione / Commissario.

b) Il registro dovrà essere debitamente compilato, **sia in zona A che in zona B**, prima dell'inizio dell'attività venatoria e dovrà riportare i nominativi dei partecipanti ad ogni singola cacciata con le relative firme comprovanti la presenza. **Vale sempre la regola del numero minimo di partecipanti di 15 unità per ogni battuta.**

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

- c) Al termine dell'attività venatoria dovrà riportare il numero dei capi abbattuti indicando peso, sesso ed età presunta, **nonché tutti i dati biometrici richiesti**;
- d) Il registro di caccia dovrà essere restituito all'ATC entro e non oltre 15 giorni dalla chiusura dell'attività venatoria alla specie cinghiale.
- e) L'attività venatoria alle squadre è consentita mediante utilizzo di armi con canna ad anima liscia e con munizioni a palla asciutta; è vietato detenere munizioni spezzate. E' altresì consentito l'utilizzo della carabina nel rispetto delle disposizioni regionali.
- f) Due squadre, previo accordo dei capisquadra, possono esercitare l'attività venatoria all'interno di una delle zone di gestione anche congiuntamente. In tal caso saranno compilati i due registri dove i capisquadra dovranno segnalare l'unione delle due squadre, gli animali abbattuti verranno invece segnati sul registro della squadra intestataria della zona.
- g) Il Comitato di Gestione stabilirà la quota di partecipazione economica specifica dovuta da ogni componente delle squadre regolarmente denunciate e autorizzate.

5. PARTECIPAZIONI OCCASIONALI

Le squadre autorizzate nelle macro aree **A e B** possono richiedere la presenza di cacciatori occasionali fino ad un massimo di 5 per cacciata.

I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo di "consistenza effettiva" **(15 unità)** per lo svolgimento della cacciata.

Anche i partecipanti occasionali debbono essere annotati sul registro di caccia prima dell'inizio della cacciata **e devono apporre la firma di presenza**.

Il numero massimo di partecipazioni occasionali per ciascun soggetto è stabilito in 5, successivamente il soggetto è tenuto al versamento della quota aggiuntiva prevista per coloro che cacciano in squadra.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

6. PARTECIPAZIONI TEMPORANEI

Il cacciatore **NON** ammesso all'ATC, previa presentazione di una domanda di ammissione, può richiedere l'autorizzazione ad esercitare la caccia al cinghiale in squadra, in qualità di cacciatore temporaneo, con il requisito essenziale di essere presentato da un caposquadra responsabile di una squadra autorizzata ad esercitare l'attività venatoria alla specie cinghiale in zona B a caccia regolamentata.

L'ATC, su richiesta del cacciatore presentata sulla modulistica prevista, autorizza il cacciatore stesso con il limite di 5 giorni per stagione venatoria.

Per ogni giornata di caccia, la quota è stabilita in € 25,00 da versare, anche in forma cumulativa, all'atto della presentazione della domanda di ammissione in qualità di cacciatore temporaneo. In caso di richiesta di un pacchetto completo di 5 giornate, il valore complessivo, ammonterà a € 100,00 anziché € 125,00.

I partecipanti temporanei concorrono alla formazione del numero minimo di "consistenza effettiva" per lo svolgimento della cacciata con conseguente aggiornamento dell'elenco giornata sul registro di caccia.

7. PRESCRIZIONI OPERATIVE

Per una maggior sicurezza, così come a norma di legge, ciascun partecipante alla cacciata deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità.

All'interno delle macro aree **A e B**, al fine di garantire un elevato margine di sicurezza dell'incolumità personale, tutti i cacciatori presenti nella zona (sia i componenti la squadra, sia tutti gli altri cacciatori che eventualmente accedono per praticare le altre forme di caccia consentite) dovranno indossare un abbigliamento ad alta visibilità.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

8. PRELIEVO VENATORIO IN FORMA SINGOLA

Il prelievo ai cacciatori singoli è permesso all'interno di tutta la macro area A senza limiti territoriali e in zona B a caccia regolamentata solamente se la squadra assegnataria della zona non è presente (vedi art. 4c1 del presente Regolamento). Il prelievo deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il cacciatore singolo deve avere sempre a portata di mano una scheda autorizzativa appositamente predisposta dall'ATC su cui il cacciatore annota la giornata e l'orario di inizio e fine cacciata e i dati biometrici dei capi prelevati.
- b) l'obbligo di compilare la cartolina di presenza in tutte le sue parti prima di iniziare la cacciata;
- c) l'obbligo di indossare un abbigliamento ad alta visibilità;
- d) il divieto di detenere munizione spezzata per tutto il periodo della giornata (ora inizio/fine battuta al cinghiale) annotata sulla cartolina.

9. PRELIEVO IN SELEZIONE

- a) L'accesso al piano di prelievo è consentito ai cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la caccia di selezione e in possesso di certificato di "superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata".
- b) L'accesso al piano di prelievo selettivo è consentito nella macro area "A" (Allegato "C") previa presentazione di domanda di partecipazione in cui indicare il Distretto, il Settore, la Zona in cui si vuole operare il prelievo; L'ATC, nel caso di esigenze particolari e/o urgenti, in primis legate alla prevenzione e/o contenimento dei danni, si riserva di richiedere l'intervento di cacciatori autorizzati in zona "A" ad esercitare la caccia di selezione anche all'interno di zone B: in questo caso è facoltà dell'ATC indicare la zona / settore ove autorizzare il cacciatore ad effettuare il prelievo.
- c) I cacciatori autorizzati alla caccia di selezione possono richiedere l'assegnazione di due zone.
- d) Il numero massimo di cacciatori ammissibili al prelievo non può essere superiore a 2,5 cacciatori per capo prelevabile.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

e) I cacciatori ammessi al piano di prelievo sono tenuti a ritirare presso la sede dell'ATC la seguente documentazione:

- una scheda autorizzativa, indicante il Distretto, il Settore, la Zona ed il periodo di prelievo.
- un contrassegno da applicare in modo inamovibile al capo appena abbattuto e recuperato. Il contrassegno comprova la liceità del prelievo effettuato e contemporaneamente autorizza il cacciatore alla detenzione e al trasporto del capo. In assenza di contrassegno il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge.
- un blocchetto di tagliandi madre-figlia, da compilare ad ogni uscita, di cui la parte figlia è da imbucare nelle apposite cassette.

f) La caccia di selezione potrà essere esercitata esclusivamente da appostamento; l'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizioni tali da poter completare l'abbattimento. Nelle giornate consentite, la caccia di selezione potrà essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Le giornate di caccia di selezione entrano a far parte delle tre giornate settimanali consentite.

g) Il prelievo è consentito con fucile a canna rigata dotata di ottica con calibro non inferiore a 7 mm (compreso cal.270). In caso di ferimento di un animale il cacciatore dovrà comunicarlo immediatamente all'A.T.C. e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero, potrà avvalersi della collaborazione di recuperatori abilitati ed inseriti nell'apposito albo provinciale che opereranno secondo le disposizioni individuate dalla stessa. In tal caso il recupero può essere proseguito nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero.

h) Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia di cui al comma precedente.

i) Il cacciatore che ha effettuato il prelievo dovrà avvisare telefonicamente l'ATC e presentare il capo prelevato al Centro di Controllo, presso il quale va consegnata la scheda di autorizzazione debitamente compilata, il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

j) I contrassegni non utilizzati devono essere restituiti da parte dei cacciatori al Comitato di gestione entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dalla l.r. 5/18 e s.m.i.

10. CONTROLLO SANITARIO CINGHIALI ABBATTUTI

L'ATC, tramite apposita regolamentazione (Allegato "D"), stabilisce i dettagli operativi ai fini del controllo sanitario dei cinghiali prelevati sul territorio di competenza. Come prevede la normativa vigente, il controllo sanitario è obbligatorio per tutti i capi prelevati.

11. DIVIETI

Fermi restando i divieti previsti dalla legge n. 157/92 e dalla legge regionale 5/18 e s.m.i., sul territorio dell'ATCTO1 è vietato:

11.1) per le squadre organizzate, cacciare contemporaneamente in entrambe le macroaree nel corso della medesima battuta

11.2) per il componente di una squadra, detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo della giornata (ora inizio/fine battuta al cinghiale) in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale;

11.3) per il componente di una squadra, se assente alla battuta, abbattere il cinghiale su tutto il territorio dell'ATC nel corso di tutta la giornata segnata sul registro di caccia

11.4) per il cacciatore in squadra, per tutto il periodo della giornata (ora inizio/fine battuta al cinghiale) in cui è iscritto nel registro di caccia, esercitare alcun altro tipo di caccia e abbattere ogni altro tipo di selvatico;

11.5) effettuare la battuta senza il numero minimo di cacciatori previsto;

11.6) effettuare la battuta senza la presenza del responsabile o di un suo vice;

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

11.7) mantenere posizionati i cartelli di "BATTUTA IN CORSO" anche quando la squadra non è presente in battuta;

11.8) in qualità di singolo, detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo della giornata (ora inizio/fine battuta al cinghiale) segnata sulla cartolina;

11.9) in qualità di singolo, esercitare alcun altro tipo di caccia e abbattere ogni altro tipo di selvatico, per tutto il periodo della giornata (ora inizio/fine battuta al cinghiale) in cui ha firmato la presenza nella cartolina autorizzativa

11.10) impedire o disturbare, con qualsiasi mezzo, il libero spostamento dei selvatici;

11.11) abbattere il cinghiale in macroarea "B" da parte dei soggetti non autorizzati e comunque cacciare il cinghiale in un settore non assegnato;

11.12) addestrare i cani in zona diversa da quella assegnata in Macro Area B;

11.13) immettere cinghiali su tutto il territorio: oltre a quanto disposto dalla legge vigente, il contravvenuto verrà punito con la revoca dell'autorizzazione.

11.14) abbattere il cinghiale da parte dei cacciatori non autorizzati.

11.15) per il cacciatore "singolo", di esercitare l'attività venatoria alla specie cinghiale all'interno della zona B qualora sia presente la squadra assegnataria di zona.

12. OBBLIGHI

12.1) tutti i cacciatori autorizzati al prelievo del cinghiale devono rispettare scrupolosamente le norme vigenti e le disposizioni del presente regolamento

12.2) gli iscritti alle squadre hanno l'obbligo di rendersi disponibili ad effettuare, nell'ambito di quanto disposto e richiesto dall'ATC, le operazioni di controllo della specie cinghiale anche al di

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

fuori del periodo venatorio, pena la revoca dell'assegnazione della zona e/o la mancata assegnazione della stessa nella/e stagione/i venatoria/e successiva/e.

13. SANZIONI:

Per le violazioni delle presenti disposizioni si applica, ove non sia già prevista specifica sanzione, la sanzione amministrativa di cui alla l.r. 5/18 e s.m.i.

Per quanto non espressamente citato dal presente regolamento valgono le vigenti disposizioni in materia venatoria.